

Deliberazione della Giunta Regionale 21 maggio 2014, n. 2-7593

**Legge 26 luglio 1975 n.386: Accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine; pareri per i criteri di riparto anni 2012 e 2013 - Integrazioni D.G.R. n. 25-7561 del 7.05.2014.**

A relazione del Presidente Cota:

Visto l'Accordo fra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione fiscale dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, legge 26 luglio 1975 n. 386;

considerato che l'articolo 2 dell'accordo stabilisce che i Cantoni Ticino, Grigioni, e Vallese devono versare ogni anno a favore dei Comuni italiani di confine una parte del gettito delle imposte federali, cantonali e comunali applicato sulle remunerazioni dei frontalieri attivi nel loro territorio;

considerato, altresì, che i criteri sono determinati ogni biennio con Decreto Interministeriale in conformità del quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede all'attribuzione agli Enti interessati delle somme versate dalle Autorità Svizzere a titolo di compensazione finanziaria;

preso atto che con nota dell'11 novembre 2013, prot. n. 24644/2013, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, richiedeva all'Amministrazione Regionale l'ulteriore deliberazione di conferma dei criteri per gli anni 2012/2013 così come per gli anni precedenti;

considerato che a seguito dei pareri ricevuti da i comuni interessati con la DGR n. 25-7561 del 7 maggio 2014 è stato espresso parere favorevole anche per gli anni 2012 e 2013 sui contenuti di riparto determinati dagli articoli 1,2,3,4 e 6 è stata approvata la proposta di modifica al Ministero dell'art. 5, comma 1, del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 18 luglio 2012 (G.U. n. 231 del 3 ottobre 2012) "Criteri di ripartizione ed utilizzazione delle compensazioni finanziarie operate dai cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a favore dei Comuni italiani di confine" per quanto attiene agli anni 2012 e 2013;

rilevato che per mero errore materiale tale proposta non ha ricompreso i comuni di Arizzano, Aurano, Bee, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Cavaglio Spocchia, Cossogno, Cursolo Orasso, Falmenta, Ghiffa, Gurro, Intragna, Miazzina, Oggebbio, Premeno, San Bernardino Verbano, Trarego Viggiona, Vignone e Verbania che hanno espresso i propri pareri favorevoli alla conferma dei criteri del D.M. 18 luglio 2012 e confermato come beneficiari i Comuni stessi, come già indicato nella succitata deliberazione;

ritenuto di dover pertanto integrare tali Comuni nella proposta di modifica del testo del primo comma dell'articolo 5 del D.M. 18 luglio 2012, così come segue:

"Le somme da ripartire nei singoli anni 2012 e 2013 sono attribuite, per i Comuni facenti parte della Regione Piemonte:

a) all'Unione Alta Ossola in misura pari al prodotto fra la "quota pro capite" di cui al precedente articolo 4 e il numero di frontalieri - i quali abbiano svolto, durante l'anno cui si riferisce la ripartizione, attività di lavoro dipendente in uno dei tre Cantoni suddetti - risultanti residenti nel

corso dello stesso periodo nei " Comuni di confine" il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nella Unione medesima;

b) all'Unione Valli dell'Ossola in misura analoga a quella di cui al punto precedente ad eccezione di quel che riguarda il numero di residenti nei Comuni di Beura Cardezza e Montescheno;

c) ai Comuni di Beura Cardezza e Montescheno, in misura a quella analoga di cui ai punti precedenti per espressa richiesta dei Comuni stessi;

d) ai Comuni di Antrona Schieranco, Anzola D'Ossola, Craveggia, Malesco, Mergozzo, Pallanzeno, Santa Maria Maggiore, Seppiana, Toceno, Trontano, e Villette in misura analoga a quella di cui ai punti precedenti poiché non ricadenti nel territorio delle unioni montane;

e) ai Comuni di Arizzano, Aurano, Bee, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Cavaglio Spocchia, Cossogno, Cursolo Orasso, Falmenta, Ghiffa, Gurro, Intragna, Miazzina, Oggebbio, Premeno, San Bernardino Verbanò, Trarego Viggiona, Vignone, Verbania in misura analoga a quella di cui ai punti precedenti”;

tutto quanto sopra esaminato,

la Giunta Regionale, unanime,

*delibera*

- di proporre al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'adozione della seguente modifica dell'art. 5, comma 1, del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 18 luglio 2012 (G.U. n. 231 del 3 ottobre 2012) "Criteri di ripartizione ed utilizzazione delle compensazioni finanziarie operate dai cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a favore dei Comuni italiani di confine, come segue:

“Le somme da ripartire nei singoli anni 2012 e 2013 sono attribuite per i Comuni facenti parte della Regione Piemonte:

a) all'Unione Alta Ossola in misura pari al prodotto fra la "quota pro capite" di cui al precedente articolo 4 e il numero di frontalieri - i quali abbiano svolto, durante l'anno cui si riferisce la ripartizione, attività di lavoro dipendente in uno dei tre Cantoni suddetti - risultanti residenti nel corso dello stesso periodo nei " Comuni di confine" il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nella Unione medesima;

b) all'Unione Valli dell'Ossola in misura analoga a quella di cui al punto precedente ad eccezione di quel che riguarda il numero di residenti nei Comuni di Beura Cardezza e Montescheno;

c) ai Comuni di Beura Cardezza e Montescheno, in misura a quella analoga di cui ai punti precedenti per espressa richiesta dei Comuni stessi;

d) ai Comuni di Antrona Schieranco, Anzola D'Ossola, Craveggia, Malesco, Mergozzo, Pallanzeno, Santa Maria Maggiore, Seppiana, Toceno, Trontano, e Villette in misura analoga a quella di cui ai punti precedenti poiché non ricadenti nel territorio delle unioni montane;

e) ai Comuni di Arizzano, Aurano, Bee, Cambiasca, Cannero Riviera, Cannobio, Caprezzo, Cavaglio Spocchia, Cossogno, Cursolo Orasso, Falmenta, Ghiffa, Gurro, Intragna, Miazzina, Oggebbio, Premeno, San Bernardino Verbanò, Trarego Viggiona, Vignone, Verbania in misura analoga a quella di cui ai punti precedenti”;

- di autorizzare i competenti uffici ai quali spetta il compito gestionale della legge di cui trattasi – Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale – Settore Affari Internazionali di dare attuazione agli adempimenti dalla medesima previsti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)